**CONGRESSO STRAORDINARIO FORENSE, L’OUA DELINEA LE PROPOSTE UNITARIE DELL’AVVOCATURA**

**Milano 23-24 marzo 2012**

**1 Va accolta la richiesta dell’avvocatura per l’instaurazione di un tavolo di concertazione sulla revisione della geografia giudiziaria con la presenza dei Presidenti degli Ordini territoriali. Un confronto ragionato può evitare le previste e inutili soppressioni delle stragrande maggioranza degli uffici dei giudici di pace, delle sezioni distaccate e dei Tribunali c.d. minori.**

**2 Va abrogata l’obbligatorietà della media conciliazione. È bene sottolineare il sostanziale fallimento dell'istituto, così come dimostrano gli stessi dati ministeriali. Fiduciosi, si rimane in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea.**

**3 Va eliminata al più presto la delegificazione dell’ordinamento forense, approvando una moderna legge professionale che tenga conto della funzione costituzionale dell’avvocato. E che preveda, tra le altre cose, una maggiore tutela dei giovani avvocati, commisurando, per esempio, il compenso alla qualità e quantità del lavoro svolto.4 Vanno ripristinate le tariffe professionali per dare agli avvocati e ai clienti criteri di riferimento per la determinazione delle competenze legali.**

**5 Vanno esclusi i soci di capitale nelle società professionali, per evitare conflitti di interessi con grandi gruppi imprenditoriali e, soprattutto, per scongiurare le possibili infiltrazioni mafiose, ed è, comunque, necessario che nel regolamento si escluda la possibilità che si inseriscano società o soci fiduciari, prevedendo forti sanzioni per chi cerca di eludere il divieto. Solo così si riesce a dare effettività alla normativa di anticorruzione e antimafia, che non si può eludere in nome della libera concorrenza.**

**6 Le proposte dell’avvocatura, dal Decalogo presentato dall’Oua e dal Patto per la Giustizia e i Cittadini, per ridurre i tempi dei processi e aumentare l’efficienza della macchina giudiziaria, riducendo gli sprechi: istituzione dei tribunali tecnologici, diffusione generalizzata, e non a macchia di leopardo, del processo telematico e delle prassi virtuose, previsione dei manager e una seria riorganizzazione degli uffici, con aumento degli organici, e autogestione delle risorse**

**7 Bisogna procedere al più presto al varo di una legge delega per la riforma dei giudici laici.**

 **LE SCHEDE IPER UN ASSETTO EQUILIBRATO DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA**

**1. Va accolta la richiesta dell’avvocatura per l’instaurazione di un tavolo di concertazione sulla revisione della geografia giudiziaria con la presenza dei Presidenti degli Ordini territoriali. Un confronto ragionato può evitare le previste e inutili soppressioni delle stragrande maggioranza degli uffici dei giudici di pac, delle sezioni distaccate e dei Tribunali c.d. minori.**

**Senza dibattito parlamentare e senza alcuna consultazione con le categorie interessate si prospetta la soppressione di 52 Tribunali, 200 Sezioni distaccate e 700 sedi del giudice di pace.**

**L’indignazione dell’avvocatura è molto forte, insieme a quella dei cittadini e dei sindaci sul territorio. Presidi di giustizia, di sicurezza e di legalità vengono messi in discussione senza alcun studio preventivo e senza alcuna consultazione con le realtà locali e i rappresentanti dell’avvocatura. La delega al Governo è basata su criteri generici ed irrazionali.**

**La Giustizia, pur in presenza di congiunture particolari come quella attuale, non può essere gestita in termini di produttività aziendale perché è e rimane un bisogno primario della collettività e i suoi costi devono considerarsi come socialmente utili e doverosamente riassorbibili. Risparmio ed efficienza si possono ottenere partendo dalla riorganizzazione sul territorio degli attuali uffici di primo grado, ridistribuendo all’interno di ciascuna Corte di Appello o Regione il carico di lavoro, il territorio e l’organico, così preventivamente verificando possibilità e opportunità di ottenere uffici il più possibili omogenei.**

**Nei Tribunali, impropriamente chiamati “minori”, i tempi di risposta della Giustizia sono ottimali e rispecchiano i parametri europei, anche in presenza di organici sottodimensionati e non aggiornati. Ciò è dovuto proprio alla struttura, per così dire “minore” dell’ufficio, che in quanto meno complessa e burocratica di quella dei grandi Tribunali consente un più rapido accesso a tutti i servizi da parte dei cittadini e contestualmente altrettanto rapide decisioni in sede penale e civile. La preventiva soppressione di alcuni Tribunali non comporta alcun risparmio. Il personale giudicante e amministrativo rimane in servizio per cui la spesa per lo Stato rimane la stessa. La ristrutturazione e riorganizzazione delle sedi oggi esistenti comporterà nuova spesa per lo Stato con contestuale inutile spreco delle risorse fin qui impiegate nell’aggiornamento delle strutture che verranno soppresse. Il ruolo delle cause del Tribunale “soppresso” andrà a confluire in quello già più che oberato del Tribunale accorpante e ne paralizzerà l’intero contenzioso o nella migliore delle previsioni porterà ad un sensibile allungamento dei tempi di decisione rispetto alle controversie ante – accorpamento. Anziché ricreare in tutti i Tribunali le condizioni per raggiungere strutture omogenee snelle, funzionanti e utili all’utente, si sopprimono alcuni esempi virtuosi, per implementare strutture provinciali meno efficienti per le eccessive dimensioni, con ulteriore aggravio delle difficoltà già in essere.**

**Il riequilibrio territoriale, criterio condivisibile e fondamentale a questo punto per raggiungere gli indicati obbiettivi di efficienza, ha senso solo se può coinvolgere più uffici limitrofi, indipendentemente dall'area geografica.**

**La scelta operata invece manterrà per la grande totalità degli uffici l'attuale situazione di non omogeneità e quindi con nessun implemento di efficienza.**

**Tra i criteri di valutazione previsti, quello del tasso di impatto di criminalità; nessun riferimento diretto vi è invece al tasso di industrializzazione economico – produttivo altrettanto fondamentale per valutare, sotto profili diversi, la necessità che un determinato territorio rimanga servito dalla Giustizia di prossimità**

**La realizzazione di un "sistema moderno ed efficiente di amministrazione della giustizia" sembra ancora una volta dover passare attraverso la soppressione dei Tribunali cosiddetti Minori e quindi attraverso un intervento legislativo che imporrà ulteriori sacrifici al cittadino.**

**II**

**MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA, LA GIUSTIZIA È UN BENE PUBBLICO, “NON VA PRIVATIZZATO”**

 **2 Va abrogata l’obbligatorietà della media conciliazione. È bene sottolineare il sostanziale fallimento dell'istituto, così come dimostrano gli stessi dati ministeriali. Fiduciosi, si rimane in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea. Abbiamo fiducia nelle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea sulla legittimità e compatibilità della obbligatorietà della media conciliazione. Dopo 12 mesi dalla sua entrata in vigore non sono più di qualche migliaia le conciliazioni effettivamente realizzate nel Paese con la procedura di obbligatorietà, con notevoli costi e pregiudizi al diritto di accesso alla giustizia sancito dall’art. 24 della Costituzione e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali.**

**Non possiamo che concordare con quei rappresentanti politici di tutti gli schieramenti politici che hanno riaffermato l’assoluta centralità della giurisdizione pubblica .**

**Altri sono i rimedi per ammodernare la giustizia e smaltire l’arretrato: reale (e veritiera) attuazione del processo telematico in tutti gli uffici giudiziari; reale (e veritiera) applicazione delle prassi virtuose già sperimentate in alcuni tribunali; previsione di manager della giustizia ed eliminazione degli sprechi: incremento delle risorse economiche (senza alcun indebita trattenuta del contributo unificato da parte del Ministero dell’Economia); di varo di una legge delega al Governo per la riforma e inquadramento congiunto dei giudici laici.**

**La mediazione è illegittima:**

**1. perché preclude l’accesso alla giustizia ed ha costi notevoli;**

**2. perchè non prevede nella fase di media-conciliazione l’assistenza necessaria dell’avvocato nonostante le notevoli ripercussioni di natura sia sostanziale che propriamente processuale che a tale procedimento si riconnettono, così ponendosi in violazione del dettato di cui all’art. 24 cost.;**

**3. perchè fissa, senza alcun criterio di logicità, ma solo con un intento falsamente deflattivo, l’obbligatorietà della media-conciliazione obbligatoria per una serie indiscriminata di controversie, che rimarranno, di conseguenza, paralizzate almeno per un anno, con ulteriore discredito della giustizia e, quindi, dell’avvocatura, oltre che un accresciuto senso di frustrazione per i cittadini e di loro sfiducia verso le istituzioni;**

**4. perchè pone l’avvocato in una situazione di sfiducia e di sospetto, prescrivendo una obbligatoria dichiarazione scritta del cliente sull’avvenuta informativa, obbligazione già prevista sul piano generale dal codice deontologico forense;**

**5. perchè non richiede che il mediatore - fra l’altro chiamato a formulare una proposta di notevole rilevanza sul piano processuale – sia un soggetto dotato di adeguata preparazione giuridica;**

**6. perchè affida a questa imprecisata e ibrida figura il potere di formulare un progetto di accordo che, se non viene accettato, può produrre effetti penalizzanti per la difesa giudiziaria del cittadino (ammesso che abbia avuto l’accortezza di avvalersene, vista la sua non obbligatorietà), oltre a poter incidere, influenzandolo nella scelta, sui suoi diritti sostanziali.**

**È stato varato dal Ministero un sistema allucinante di media-conciliazione formulata contro i diritti dei cittadini, che subiranno con certezza gravissimi pregiudizi, oltre a rischiare di far fallire in partenza un istituto sicuramente utile ed in cui l’avvocatura ha sempre creduto.**

**L’avvocatura, in tutte le sue componenti istituzionali, politiche ed associative, ha avanzato alcune proposte di modifica del decreto legislativo sulla media-conciliazione. Fino ad oggi c’è stato assoluto silenzio ed è probabile che nulla cambi, perpetuandosi così scelte autoritarie e poco credibili per la sollecita definizione delle controversie.**

**L’errore è quello di ritenere che i sistemi di risoluzione alternativa della controversie costituiscano una alternativa alla giurisdizione ordinaria che non funziona. In realtà costituiscono solo uno dei modi di risoluzione delle controversie che i cittadini devono poter scegliere in piena libertà e senza alcuna coercizione, poiché solo un approccio spontaneo ed in buona fede potrà determinare il possibile buon esito di una procedura, che potremmo definire negoziale. l’obiettivo finale da perseguire è la presenza di un “sistema plurale” di tutela dei diritti, all’interno del quale il cittadino deve poter scegliere liberamente, in base al tipo di controversia che si presenta, tra diversi metodi di risoluzione, tutti parimenti efficienti e garantiti, ma diversi nel loro fondamento.**

**Ciò significa che la diffusione delle procedure extragiudiziali non consegue, come automatica conseguenza, alla crisi della giustizia ordinaria ma, al contrario, si fonda sull’esistenza di un sistema giudiziario ben funzionante, che ponga il privato nella condizione di potere scegliere tra una struttura togata (da rendere sufficientemente rapida) da un lato, ed una metodologia consensuale (da rendere sufficientemente sicura) dall’altro lato, senza che si debba porre l’alternativa inaccettabile tra una giurisdizione pubblica inefficiente e garantista ed un sistema di procedure non contenziose efficienti.**

**III-IV-V**

**LIBERALIZZAZIONI SELVAGGE, L’OUA INSISTE PER LA RAPIDA APPROVAZIONE DI UNA NUOVA LEGGE PER L’AVVOCATURA, PER IL RIPRISTINO DELLE TARIFFE, CONTRO LA DELEGIFICAZIONE DELL’ORDINAMENTO FORENSE E LA PRESENZA DI SOCI DI CAPITALE NEGLI STUDI PROFESSIONALI**

 **3 Va eliminata al più presto la delegificazione dell’ordinamento forense, approvando una moderna legge professionale che tenga conto della funzione costituzionale dell’avvocato e dei principi fisati dall’art.3 comma 5 del dl 138/2011 (che prevede una legge non un decreto governativo). E che preveda, tra le altre cose, una maggiore tutela dei giovani avvocati, commisurando, per esempio, il compenso alla qualità e quantità del lavoro svolto.4 Vanno ripristinate le tariffe professionali per dare agli avvocati e ai clienti criteri di riferimento per la determinazione delle competenze legali.**

**5 Vanno esclusi i soci di capitale nelle società professionali, per evitare conflitti di interessi con grandi gruppi imprenditoriali e, soprattutto, per scongiurare le possibili infiltrazioni mafiose, ed è, comunque, necessario che nel regolamento si escluda la possibilità che si inseriscano società o soci fiduciari, prevedendo forti sanzioni per chi cerca di eludere il divieto. Solo così si riesce a dare effettività alla normativa di anticorruzione e antimafia, che non si può eludere in nome della libera concorrenza. Gli avvocati non possono essere assimilati alle imprese, né sono assoggettati alle garanzie della concorrenza: è forte il contrasto genetico e strutturale tra le regole della professione forense e le regole dell'impresa, nonché è profonda la disomogeneità tra le due attività. Non solo: l'avvocatura deve considerarsi estranea a qualsiasi iniziativa di liberalizzazione selvaggia, perché è un soggetto di rilevanza costituzionale (articoli 24 e 111 della Costituzione), essenziale nella giurisdizione in quanto titolare della funzione di tutela dei diritti individuali dei cittadini. Per i legali vale il "rule of law'"-, cioè il complesso dei principi che configurano lo Stato di diritto, una concezione ben diversa dal modello anglosassone e che non è compatibile con quella latina che, è bene ricordarlo, è diffusa nella maggior parte dei Paesi europei (Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Belgio e così via) fondati su presupposti che contrastano decisamente con la logica mercantile che sta alla base della recente manovra economica bis che vorrebbe assimilare il difensore dei diritti (l'avvocato) all' operatore- economico. L'avvocato non può essere collegato, quindi, a principi e meccanismi che riguardano le imprese, prive di etica e senza i valori dell'indipendenza della dignità e del decoro. La Corte di giustizia europea ha più volte riconosciuto l'indipendenza, t'assenza di conflitti, il segreto e la confidenzialità quali valori fondamentali nella professione legale, considerandoli di pubblico interesse e ha rilevato la necessità di normative ordinamentali a protezione di questi valori. L'importanza di una condotta etica, del mantenimento della confidenzialità con i clienti e di un alto livello di conoscenza e di formazione, impone sistemi di autoregolamentazione identitaria e tradizione quali quelli oggi osservati e applicati dagli Ordini professionali e sanciti dagli ordinamenti che non possono ispirarsi alle attività economiche e, di conseguenza all'articolo 41 della Costituzione. Lo stesso Parlamento europeo con la risoluzione 23 marzo 2006, ha riaffermato il pieno riconoscimento della «funzione cruciale esercitata dalle professioni legali in una società democratica, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lo Stato di diritto e la sicurezza nell'applicazione della legge, sia quando gli avvocati rappresentano e difendono i clienti, sia quando danno parere legale ai loro assistiti». Il Parlamento europeo è partito dalla duplice considerazione che «la protezione adeguata dei diritti umani e delle libertà fondamentali, cui ha diritto ogni persona, nel campo economico, sociale. culturale, civile e politico, richiede che ogni persona abbia effettivo accesso ai servizi forniti da una professione legale e indipendente» e che «qualsiasi riforma delle professioni legali ha conseguenze importanti che vanno al di là delle norme della concorrenza incidendo nel campo della libertà, della sicurezza e della giustizia e in modo più ampio sulla pretenzione dello Stato di diritto nella Unione europea»**

**Sul piano più generale dell'intero mondo professionale va segnalato che la specificità delle attività professionali e la rilevanza d'egli interessi coinvolti imporrebbero che qualsiasi proposta di revisione degli ordinamenti non debba contrastare con l'identità dei professionisti e dovrebbe, peraltro, essere esaminata con la partecipazione delle rappresentanze di categoria.**

**Gli Ordini professionali stessi non sono associazioni d'impresa per la semplice ragione che il loro scopo è promuovere - con il loro operare - l'indipendenza e l'autonomia dei professionisti. È ovvio a questo punto che anche le professioni debbono fare la loro parte e giocare un ruolo di credibilità svolgendo puntualmente i loro compiti istituzionali e associativi (formazione, deontologia, potere disciplinare, contenimento dei costi, assenza di qualsiasi mascheramento, trasparenza, informazione corretta, ecc.). La vera questione non è, quindi, quella se le istituzioni (o associazioni) professionali siano imprenditoriali o meno, bensì quella riflettente i limiti appropriati e gli usi cui vanno destinate. Si è più volte denunciato che qualsiasi indirizzo legislativo rivolto a considerare imprenditore il professionista finirà per sopprimere nella sostanza tutto il settore delle libere professioni. Società professionali con soci di puro capitale, abolizione di minimi tariffari, liberalizzazione del controllo deontologico, abolizione del decoro e della dignità della professione, criteri di profitto e di utile di impresa: sono finalità che tendono a svincolare il professionista dalle regole deontologiche (riaffermate dall’Europa) e a trasformarlo in un mercante e, in definitiva, a cancellare dalla società il ceto professionale (e la sua identità). Il processo crescente di modernizzazione delle professioni non significa che il quadro normativo e ordinamentale vada sconvolto e che i professionisti debbano alterare profondamente la propria funzione diventando imprenditori e acquisendo capitali di terzi al fine di «ingigantire» la propria organizzazione e monopolizzare, per altro, offerte di servizi. Non è, quindi, possibile che, per malintese esigenze del mercato, i professionisti perdano la propria identità. Il valore che essi rappresentano va, infatti, salvaguardato e può assimilarsi ad un prisma esagonale rappresentato dalla natura intellettuale della prestazione, dal rapporto fiduciario con l’utente, dall’elevato grado di affidabilità, dalla tenuta etica dei comportamenti, dal prestigio del ruolo sociale e infine dagli influssi pubblicistici della funzione.**

**VI**

**RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA GIUDIZIARIA, LE PRIORITÀ, ANCHE ATTUABILI A BREVE E MEDIO TERMINE, PER RIDURRE I TEMPI DEI PROCESSI**

 **6 Le proposte dell’avvocatura, dal Decalogo presentato dall’Oua e dal Patto per la Giustizia e i Cittadini, per ridurre i tempi dei processi e aumentare l’efficienza della macchina giudiziaria, riducendo gli sprechi: istituzione dei tribunali tecnologici, diffusione generalizzata, e non a macchia di leopardo, del processo telematico e delle prassi virtuose, previsione dei manager e una seria riorganizzazione degli uffici, con aumento degli organici, e autogestione delle risorse 1) Processo Telematico Avvio immediato del processo telematico e completa informatizzazione di tutti gli Uffici (e non solo di alcune Sedi). È un intervento fondamentale che, da solo, può contribuire a realizzare in gran parte quell’auspicato sistema Giustizia moderno ed efficiente. Eliminare l’anacronistico ricorso al cartaceo, come si è fatto in altri settori (si pensi all’invio del mod. Unico ecc.), significa recuperare risorse in tutti i settori a favore di una più rapida risposta di giustizia**

**2) Tribunali Metropolitani**

**Riorganizzare i Grandi Tribunali; queste mega strutture sono oggi irrimediabilmente paralizzate e ogni risposta a chi vi accede richiede tempi irragionevoli. La legge 155/1999 sulla revisione del circondario dei Tribunali Metropolitani (Milano – Roma – Napoli – Palermo – Torino), ha individuato criteri che possono fin da subito essere applicati anche ad altri Grandi Tribunali, con innegabili effetti sull’efficienza del servizio.**

**3) Estensione delle prassi positive e riorganizzazione degli uffici. Utilizzo dei manager**

**Si devono estendere su tutto il territorio nazionale tutte quelle esperienze positive già avviate da diversi tribunali, che hanno consentito una riorganizzazione degli uffici, un forte coinvolgimento degli avvocati, una managerializzazione dell’attività lavorativa. I risultati in termini di efficienza sono evidenti, sia per la durata dei processi sia per la riduzione dell’arretrato**

**4) Organici**

**Rivalutare ed integrare la pianta organica degli Uffici Giudiziari, bandendo concorsi per il reperimento di nuovo personale, sia giudicante che amministrativo, ovvero distaccando, per quanto riguarda quello amministrativo, personale dagli Enti pubblici in corso di soppressione o quelli che ne hanno in soprannumero;**

**5) RisorseAutogestione delle risorse: il contributo unificato deve sostenere la macchina giudiziaria e le risorse inerenti devono essere sottratte al Ministero dell’Economia.**

**VII**

**L’AVVOCATURA SI BATTE PER UN NUOVO GIUDICE LAICO**

**7 Bisogna procedere al più presto al varo di una legge delega per la riforma dei giudici laici.**

**L’Organismo Unitario dell’Avvocatura chiede che, in sede di esame parlamentare, sia presa in considerazione, con una legge delega la proposta Oua sulla riforma della magistratura onoraria o laica (come si preferisce denominarla).**

**Con un preciso articolato viene previsto una figura unica di giudice non professionale definito laico (che a sua volta si divide tra giudice laico giudicante e giudice laico requirente). Per il reclutamento si è previsto un concorso con discussione orale su una questione di diritto civile e su una di diritto penale e con la redazione di una sentenza. Viene regolamentato un rigido tirocinio con le stesse modalità ed a mezzo degli stessi organi deputati alla formazione ed all’aggiornamento dei magistrati ordinari. Viene prevista una retribuzione equa parametrata a quella del magistrato ordinario di prima nomina ed una tutela previdenziale. Per garantire la qualità del lavoro dei giudici laici l’accesso al concorso deve essere limitato agli addetti ai lavori: avvocato iscritto all’ordine da non meno di sei anni o che abbia svolto funzioni di giudice onorario per un pari periodo. La scelta di valorizzare la professionalità rinveniente dall’espletamento della professione forense è chiaramente diretta ad evitare che si ritrovino a giudicare o a svolgere attività requirente neolaureati in giurisprudenza che non abbiano mai avuto effettiva e concreta contezza dell’attività giudiziaria. Naturalmente, si è voluta far salva la posizione di coloro che, indipendentemente dalla “professione di provenienza”, abbiano già acquisito esperienza giudiziaria con precedenti incarichi, nella consapevolezza (peraltro valida anche per gli avvocati) che eventuali carenze possano essere verificate periodicamente in sede di “valutazione della professionalità”. Viene prevista un’incompatibilità assoluta identica a quella dei magistrati ordinari, finalizzata a porre l’aspirante finalmente di fronte alla consapevolezza della sua scelta e, quindi, alla decisione circa quale professione esercitare. Ciò eviterebbe, in caso di approvazione, quelle situazioni, per il vero assai frequenti, di commistione di esercizio di professione e di espletamento di attività giurisdizionale che, anche sotto l’apparente espletamento in differenti distretti giudiziari (spesso vicini), creano non poco imbarazzo tra gli addetti ai lavori e non contribuiscono certo alla limpidezza della figura del magistrato laico rispetto alla collettività dei fruitori del servizio giustizia.**

**I principi:**

**1. uniformare tutte le attuali figure di magistrati onorari esistenti nell’ordinamento giudiziario.**

**2. garantire la pari dignità tra la magistratura togata e la magistratura onoraria, accentuandone l’indipendenza e l’autonomia;**

**3 selezionare l’accesso anche con esami a concorsi o corsi abilitanti e affidare ai Consigli Giudiziari e ai Consigli dell’Ordine degli avvocati la formazione e l’aggiornamento permanente;**

**4. prevedere un rigoroso sistema di incompatibilità assoluta;**

**5. assicurare ai magistrati onorari un adeguato trattamento economico e previdenziale;**

**6. istituire un organismo di controllo etico con articolazioni territoriali che sia composto da avvocati designati dagli organismi degli avvocati e dalla magistratura togata;**

**7. eliminare la natura precaria della funzione e risolvere il problema della stabilizzazione almeno parziale della magistratura onoraria.**